

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

Con riguardo al ricorso presentato in data 9/12/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'esito della fase preventiva di interlocuzione con l'intermediario, chiede la restituzione delle commissioni non maturate relative al finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione, in seguito all'estinzione anticipata del rapporto avvenuta il 31/11/2018.

Richiamandosi alle decisioni in merito dell'Arbitro Bancario Finanziario, il ricorrente chiede a mezzo legale di condannare la convenuta al rimborso di una somma complessiva di € 3.063,69 comprensiva di:

€ 1.630,14 per la commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento;

€ 222,72 per la commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento, al netto dell'importo di € 306,03 già rimborsato in sede di estinzione;

€ 824,20 per provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede;

€ 89,92 per le spese di istruttoria;

€ 296,71 per la polizza assicurativa.

Costituitasi, parte resistente si oppone alle pretese del cliente, rilevando che il contratto oggetto di causa indicava chiaramente tutti i costi e le spese spettanti ai soggetti intervenuti in sede di stipula, con distinta evidenza delle voci di costo necessarie all'espletamento dell'attività precontrattuale e propedeutica all'erogazione del



finanziamento da quelle rapportate alla durata del finanziamento, cd. recurring, e per le quali il cliente aveva già ottenuto, in sede di conteggio estintivo, degli abbuoni.

In particolare, a seguito della richiesta di estinzione anticipata avanzata dal cliente veniva rilasciato il relativo documento contabile che evidenziava lo storno di € 288,25 a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito.

Sottolinea inoltre, come l'intermediario in sede di reclamo si fosse già reso disponibile alla retrocessione dell'ulteriore importo di € 224,24 per le commissioni dalla stessa percepite per la gestione del finanziamento, secondo il criterio del pro rata temporis.

In merito alle ulteriori commissioni e spese, di cui parte ricorrente chiede il rimborso, l'intermediario ritiene che nulla le sia dovuto stante la natura up front delle stesse.

Di contro, con riguardo al rimborso della polizza assicurativa la convenuta sostiene che nessun costo è stato addebitato al ricorrente a tale titolo e, dunque, nulla è dovuto.

Ribadendo il proprio impegno a rimborsare la somma di € 224,24 chiede al Collegio di rigettare ogni maggiore e diversa richiesta avanzata da parte attorea.

Con repliche del 26/2/2020, parte ricorrente insiste sulla natura recurring delle voci di costo, alla luce degli orientamenti dei Collegi e sulla base di quanto riportato in contratto circa la descrizione delle attività remunerative di ciascun costo senza, tuttavia, menzionare -in tale sede- i costi relativi alla polizza.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione delle commissioni e oneri assicurativi a seguito dell'estinzione anticipata del corrispondente finanziamento.

Le parti allegano integrale documentazione contrattuale, di cui si evincono le condizioni economiche, le voci di costo con la relativa descrizione.

La sussistenza del diritto in invocato in questa sede trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125 sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di evidenziare che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Il ricorrente in questa sede ha chiesto il rimborso di una somma complessiva di € 3.063,69 comprensiva di commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento di cui alla lett. A; commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento, di cui alla lett. B; provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede alla lett. C; spese di istruttoria di cui alla lett. E e polizza assicurativa.

Evidenzia il Collegio che secondo il consolidato e più recente orientamento dei Collegi, sono recurring la "commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento" e la "commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento", in quanto volte a remunerare attività destinate a svolgersi nella fase di esecuzione del rapporto. Il contratto prevede che la commissione di gestione sia restituita in misura proporzionale agli interessi non maturati; tuttavia, secondo la giurisprudenza di questo Collegio, il criterio per la quantificazione dell'importo dovuto è, nel caso di specie, quello proporzionale lineare, non quello contrattuale.

Di contro, sono up front la provvigione di cui alla lett. C e le spese di istruttoria in quanto volte a remunerare attività preliminari alla stipulazione del finanziamento.

Circa la richiesta di rimborso di € 296,71 per il premio assicurativo, osserva il Collegio che dal contratto si evince che nessun costo è stato addebitato al ricorrente a tale titolo

Posto che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta il 31/1/2019, previa emissione del conteggio estintivo e quietanza liberatoria, in corrispondenza della 57^a, reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese di istruttoria euro 49,02; provvigione agente euro 449,32, importo calcolato "in proporzione alla quota degli interessi" tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 4,10%, con percentuale di calcolo pari al 29,53%.

Conferma il Collegio poi, in applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione pro rata delle voci recurring appresso indicate:

commissione di accensione $3.009,48 : 120 \times 63 =$ euro 1.579,98

commissione di gestione $976,17 : 120 \times 63 = 512,49 -$ abbuono 288,25= euro 224,24

Per totali euro 2.302,56.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.302,56.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO